CAMERA DEI DEPUTATI N. 1355

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI

Istituzione della figura professionale del mediatore linguistico culturale nella scuola dell'obbligo e disposizioni per l'aggiornamento dei docenti

Presentata il 20 giugno 2008

Onorevoli Colleghi! — I cittadini stranieri presenti in Italia sono oltre 2.938.000 (fonte ISTAT). La popolazione straniera aumenta non solo per effetto dei nuovi arrivi, ma anche per l'incremento delle nascite di bambine e bambini figli di cittadini immigrati, fenomeno che ormai incide per circa il 10 per cento sulle nascite complessive del Paese. Dei 666.293 minori stranieri presenti nel nostro Paese, pari al 22,6 per cento della popolazione straniera stimata come soggiornante in Italia alla fine dell'anno 2006, ben 398.295, ossia il 59,8 per cento, risulta nato in Italia.

Da una recente analisi del Centro studi investimenti sociali (CENSIS) risulta che negli ultimi cinque anni il numero di studenti stranieri nelle classi italiane è più che raddoppiato. Dai 239.808 dell'anno scolastico 2002/2003 si è passati agli oltre 500.000 dell'anno scolastico 2006/2007, con un'incidenza sul totale degli alunni pari al 5,6 per cento. In particolare, tra gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 il tasso di crescita è oscillato tra il 12,8 per cento della scuola primaria e il 23,8 per cento della scuola secondaria di secondo grado. Tali dati hanno aperto importanti questioni non solo rispetto alla capacità di inserimento e di accoglienza delle strutture scolastiche, ma anche rispetto alla sostenibilità del fenomeno per tali strutture.

Secondo le più recenti proiezioni demografiche, inoltre, la presenza di studenti stranieri in Italia continuerà a crescere nel prossimo decennio per poi stabilizzarsi. In considerazione di ciò risulta evidente che il problema dell'inserimento degli studenti stranieri nella scuola dell'obbligo deve essere affrontato in modo strutturale. Finora, infatti, sia per il numero relativamente limitato degli stranieri, sia perché ha prevalso la scelta di dare al problema un profilo localistico, si è lasciata l'iniziativa alle singole scuole e agli enti locali. Nonostante in molti casi, grazie alla sinergia di questi soggetti, siano stati attivati interventi meritori, occorre una risposta complessiva che definisca alcune priorità nell'accoglienza e nella formazione degli studenti stranieri.

D'altra parte, esistono anche ulteriori aspetti di criticità, che rendono non più rinviabile un'iniziativa legislativa organica. I dati forniti negli scorsi anni dal Ministero della pubblica istruzione evidenziano come il problema dei ripetenti e della dispersione scolastica incida soprattutto sui ragazzi stranieri. Secondo tali dati, ad esempio, il numero degli studenti stranieri ripetenti è del 4 per cento nella scuola primaria, dell'8 per cento nella scuola secondaria di primo grado e arriva al 14 per cento nella scuola secondaria di secondo grado. In riferimento a quest'ultimo ciclo di istruzione si rilevano inoltre incongruenze tra la classe frequentata e l'età, incongruenze che riguardano circa il 75 per cento degli studenti stranieri.

Non meno rilevanti sono i dati relativi alle iscrizioni ai diversi cicli di istruzione. Se il passaggio dalla scuola dell'obbligo alla scuola secondaria di secondo grado è caratterizzato da un basso numero di iscrizioni di studenti stranieri, ancor più marcato è il divario tra studenti italiani e stranieri che accedono all'università dopo la scuola secondaria di secondo grado. Gli studenti stranieri immatricolati nelle università italiane nel 2006 sono meno della metà della media europea, ovvero il 2,28 per cento del totale; ma poiché tale percentuale comprende anche coloro che studiano in Italia grazie al visto di studio, il numero degli immatricolati stranieri provenienti dalla scuola secondaria di secondo grado è residuale.

Oltre a fattori di ordine generale che riguardano le politiche sull'immigrazione, il problema della dispersione scolastica e dell'emarginazione dei giovani stranieri deve, in primo luogo, essere affrontato attraverso interventi organici tesi a migliorare l'insegnamento della lingua italiana e a garantire, attraverso la mediazione linguistico culturale, la socializzazione tra pari e il rapporto tra scuola e famiglia immigrata. A tale fine la presente proposta di legge istituisce nella scuola dell'obbligo la figura del mediatore linguistico culturale e dispone che una parte di fondi destinati all'aggiornamento dei docenti sia mirata all'insegnamento dell'italiano agli stranieri.

L'articolo 1 stabilisce che i minori stranieri hanno diritto all'istruzione per almeno dieci anni, nonché il principio generale in base al quale l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità degli studenti nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'articolo 2 destina all'aggiornamento del personale docente delle scuole statali sulle tematiche della presente proposta di legge una quota non inferiore al 10 per cento degli interventi promossi a livello nazionale, nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per la formazione del personale della scuola. Tali interventi sono mirati, in particolare, a formare i docenti all'insegnamento della lingua italiana agli stranieri.

L'articolo 3 istituisce la figura professionale del mediatore linguistico culturale; ad esso sono attribuite le funzioni di provvedere all'accoglienza e all'inserimento degli studenti stranieri nelle classi; di favorire il rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie svolgendo, in collaborazione con i docenti e, in ogni caso, con il loro apporto, funzioni di orientamento in ordine alle attività educative e didattiche e al tutorato degli allievi; di supportare la comunicazione tra studenti e docenti e tra docenti e famiglie, nonché la comprensione dei linguaggi disciplinari e il consolidamento degli apprendimenti; di promuovere la valorizzazione della

lingua e della cultura di origine degli studenti; di proporre progetti di educazione interculturale; di partecipare alle attività extrascolastiche per gli studenti al fine di integrare ed estendere l'attività educativa in continuità e in coerenza con l'azione della scuola; di collaborare agli scambi culturali previsti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda la formazione di questa figura professionale l'articolo 7 stabilisce l'istituzione, attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di corsi di specializzazione di mediazione linguistica culturale.

L'articolo 8 stabilisce i requisiti di accesso e le modalità concorsuali per i mediatori linguistici culturali. I restanti articoli disciplinano invece altri fondamentali aspetti per l'inserimento di questo profilo professionale nell'ambito degli istituti scolastici, prevedendo le modalità di individuazione delle dotazioni organiche (articolo 4), le assegnazioni alle classi (articolo 5), nonché gli aspetti relativi all'orario di lavoro e alla retribuzione (articolo 6).

L'articolo 9, infine, riguarda la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali).

- 1. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità degli studenti nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
- 2. Ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato sono soggetti all'obbligo scolastico. Ad essi è garantito il diritto all'istruzione per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Risorse destinate all'insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina all'aggiornamento del personale docente delle scuole statali sulle tematiche di cui alla presente legge, con particolare riguardo all'insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente assegnate agli interventi promossi a livello nazionale nell'ambito della ripartizione delle risorse complessivamente disponibili per la formazione del personale della scuola, ivi comprese quelle eventualmente derivanti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

ART. 3.

(Istituzione della figura professionale del mediatore linguistico culturale).

- 1. Al fine di garantire l'effettività del diritto di cui all'articolo 1, comma 2, è istituita la figura professionale del mediatore linguistico culturale, di seguito denominato « mediatore ». Esso svolge le seguenti funzioni:
- *a)* provvede all'accoglienza e all'inserimento degli studenti stranieri nelle classi della scuola dell'obbligo al fine di fornire ai docenti un adeguato supporto;
- b) favorisce il rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie svolgendo, in collaborazione con i docenti e, in ogni caso, con il loro apporto, funzioni di orientamento in ordine alle attività educative e didattiche e al tutorato degli studenti;
- c) supporta la comunicazione tra studenti e docenti e tra docenti e famiglie, nonché la comprensione dei linguaggi disciplinari e il consolidamento degli apprendimenti;
- d) promuove la valorizzazione della lingua e della cultura di origine degli studenti;
- *e)* propone progetti di educazione interculturale;
- f) partecipa alle attività extrascolastiche per gli studenti al fine di integrare e di estendere l'attività educativa in continuità e in coerenza con l'azione della scuola:
- g) collabora agli scambi culturali ai sensi dell'articolo 394 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- 2. Il mediatore opera nelle istituzioni scolastiche nelle quali si realizza il diritto all'istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Dotazioni organiche).

- 1. Le dotazioni organiche relative ai mediatori sono determinate, su base provinciale, dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme della presente legge, sono stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito del decreto annuale relativo alle dotazioni organiche del personale delle scuole di ogni ordine e grado.
- 2. La determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 deve tenere conto, per ciascuna provincia, del numero degli studenti stranieri che frequentano i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché delle specifiche esigenze socio-economiche in esso esistenti. Essa deve altresì tenere conto dell'età e della provenienza degli studenti stranieri e delle esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile e, con specifica considerazione delle necessità e dei disagi che possono determinarsi in relazione a situazioni locali, delle esigenze particolari presenti nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole.

ART. 5.

(Assegnazione dei mediatori).

- 1. Il dirigente scolastico dispone l'assegnazione dei mediatori alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali.
- 2. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità della didattica sono assicurati anche attraverso la permanenza dei mediatori nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

- 3. Il mediatore partecipa a pieno titolo agli organi collegiali della scuola ovvero al collegio dei docenti e ai consigli di classe.
- 4. Al fine di ampliare e di razionalizzare il ruolo del mediatore, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi in rete.

Art. 6.

(Orario di servizio e retribuzione).

1. L'orario di servizio e la retribuzione del mediatore sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Formazione).

- 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, corsi di specializzazione di mediazione linguistica culturale, stabilendo i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei corsi medesimi.
- 2. Per l'istituzione dei corsi di cui al comma 1 le università possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni con comprovata esperienza nell'ambito della mediazione linguistica culturale.

ART. 8.

(Requisiti di accesso e modalità concorsuali).

1. L'assunzione del personale addetto alla mediazione linguistica culturale in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 7 ha luogo mediante concorsi pubblici per titoli ed esami.

- 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati:
- *a)* i requisiti generali di accesso alla professione di mediatore e la relativa documentazione;
- b) i contenuti dei bandi di concorso e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
- c) le procedure di reclutamento tramite appositi elenchi degli idonei alle procedure concorsuali;
- *d)* la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
- 3. Costituisce titolo preferenziale il possesso di un titolo di studio di livello universitario conseguito all'estero.

Art. 9.

(Copertura finanziaria).

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio



16PDT.0011990